



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.43 DEL 30-06-21

Dicomano, li 08-09-21

Il Funzionario Delegato

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI
- PER L'ANNO 2021 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICOFINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI APPROVATO DALL'ATO TOSCANA CENTRO.**

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Passiatore Stefano	P	ORLANDI LUCIA	P
CAMELLI DAVID	P	TURCHI DONATELLA	P
VETTORI ELIA	P	BARLOTTI LAURA	P
CARASSO GIOVANNA	P	TICCI CRISTINA	P
MINOZZI CHIARA	P	CERTINI MARCELLO	P
BAGNATICI FLAVIO	P	GIANNELLI GIAMPAOLO	P
APRICENA MATTEO ANTONIO	P		

risultano presenti n. 13 e assenti n. 0 al presente punto all'Ordine del giorno.

Risultano presenti i seguenti assessori esterni:

FOSSI GIULIA	A
CAPRETTI TOMMASO	P
POGGIALI ALESSIO	A

Assume la presidenza la sig.ra CARASSO GIOVANNA in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dr. Ssa Dupuis Maria Benedetta

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

ANNOTAZIONI:

ANNULLATA REVOCATA MODIFICATA INTEGRATA
con atto/decisione n. del



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.05.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.09.2020 con la quale sono state apportate modificazioni al suddetto regolamento;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTO, in particolare, l'Allegato A della sopracitata delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento della TARI, dal 01.07.2020, devono contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

DATO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

CONSIDERATO che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani come definiti dall'art.183 b-ter del D.Lgs 152/2006 (T.U.Ambientale);
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019 sopra citata, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni (art 1 c.652 L.147/2013);

TENUTO CONTO le utenze domestiche sono suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche, suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, sono individuate dall'allegato "B" del Regolamento Comunale per la disciplina della TARI;

CONSIDERATO che, per le utenze domestiche, si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 tenendo conto soprattutto dei valori minimi proposti dalla tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999, in modo da privilegiare le famiglie numerose;

CONSIDRATO che, per le utenze non domestiche, si è ritenuto di applicare i coefficienti Kc e Kd di cui alla tabella 4 del D.P.R. 158/1999 in considerazione della loro attuale attitudine a produrre rifiuti;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani eassimilat*";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- > del tasso di inflazione programmata;
- > del miglioramento della produttività;
- > del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- > delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A della Delibera 443/2019 di ARERA, prevedendo che per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*" da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF,



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che, nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO che l'Ente Territorialmente Competente, come previsto dalla sopra citata normativa vigente, è ATO Toscana Centro;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione dei coefficienti e delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021:

- prendendo atto, contestualmente, del PEF per l'anno 2021, quale allegato **"A"** e parte integrante e sostanziale del presente atto, così come elaborato dall'Ente Territorialmente Competente e trasmesso via PEC in data 11.03.2021 al Comune di Dicomano;
- approvando la "tariffa di riferimento" e i relativi coefficienti, così come evidenziato nell'allegato **"B"**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO, in ragione di quanto sopra indicato, di approvare le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, contenute negli allegati **"C1 e C2"** al presente atto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;

DATO ATTO che a partire dal 2018 nella determinazione dei costi relativi al ciclo dei rifiuti solidi urbani il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ai sensi del comma 653 art. 1 Legge 147/2013;

CONSIDERATO che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.lgs 36/2003, i fabbisogni standard possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'Ente di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti.

Al fine di calcolare il fabbisogno standard il MEF ha emesso *le Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013* che forniscono il metodo di calcolo del fabbisogno standard ottimizzato per il singolo ente.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.

Confrontando il P.E.F. approvato da Ato Toscana Centro, pari ad Euro 1.132.663,00, al Costo standard si riscontra che quest'ultimo risulta essere inferiore del 29,55%.

Le ragioni di questo scostamento sono da ricercare:

- nell'attivazione sul territorio comunale, a partire dal 2018, del Progetto di Tariffa Puntuale parziale per il rifiuto indifferenziato, che ha prodotto una diversa articolazione dei costi ed ha procurato un notevole aumento della percentuale di raccolta differenziata (84,88%, molto più alto della media nazionale presa a riferimento dai fabbisogni standard);
- in una importante riduzione di produzione di rifiuti, in particolare di rifiuti indifferenziati;
- nell'attribuzione da parte del SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.a. - Ministero Economia e Finanza, di un *cluster* inferiore rispetto ai comuni



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

limitrofi.

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

VISTA, in proposito, la Delibera ARERA 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" con la quale sono state individuate, nell'anno 2020, le prime misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;

CONSIDERATO che, sulla scia della sopracitata deliberazione, il Comune di Dicomano ha riconosciuto nell'anno 2020, contestualmente all'approvazione delle tariffe per tale anno, con deliberazione del C.C. n.74 del 29.09.2020, agevolazioni, allo scopo di mitigare gli effetti negativi della pandemia, sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche;

CONSIDERATO che gli effetti delle restrizioni e delle chiusure obbligatorie derivanti dalle disposizioni governative assunte con riferimento alla situazione epidemiologica nell'ultima parte dell'anno 2020 hanno avuto ripercussioni anche nell'anno 2021;

RISCONTRATO che i predetti provvedimenti, proseguiti anche nell'anno 2021, imponendo forzatamente la sospensione o l'esercizio ridotto a molteplici attività, hanno comportato un grave pregiudizio agli equilibri economici e finanziari delle stesse;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico oltre che sulle attività produttive e turistiche, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze non domestiche interessate direttamente e indirettamente dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021, tenuto conto della minor quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rispetto alle domestiche;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

PRESO ATTO ALTRESI' che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:

"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

PRESO ATTO che la rilevanza delle restrizioni imposte sia in via diretta che in forma indiretta alla piena operatività di numerose categorie di attività produttive presenti sul territorio comunale, già dall'anno 2020 e tuttora in parte sussistenti, ha contribuito:

- alla riduzione della quantità di rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico provenienti da dette categorie, a fronte di una sostanziale invarianza da parte di altre categorie produttive e di un incremento dei conferimenti derivanti dalle utenze domestiche;

- ad una decisa contrazione complessiva del fatturato e del reddito generato da taluni settori produttivi (turismo, commercio ed in parte industria ed artigianato);

CONSIDERATO che nel contesto sinteticamente descritto occorre introdurre un regime agevolativo emergenziale e temporalmente limitato al corrente anno a favore delle categorie TARI interessate dai fenomeni ambientali e macroeconomici sinteticamente descritti;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota adesso citata IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dall'art. 660 della L. 147/2013 di



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

deliberare “riduzioni atipiche” della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

PRESO ATTO che in data 16 giugno 2021, con nota di chiarimento, IFEL ha precisato che, per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse stanziato dall'art.6 del dl 73/2021, *"effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le "categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività". Tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui "restrizioni" si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile estendere il concetto di "restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività" a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive."*;

VISTO il comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 che testualmente recita: *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

VISTO l'art. 29 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TARI, che prevede la possibilità per il Consiglio Comunale, in sede di approvazione delle tariffe, di stabilire riduzioni straordinarie “una tantum”, anche a favore di specifiche categorie di utenza, a seguito del verificarsi di eventi impreveduti ed eccezionali (calamità naturali, pandemie ecc.) che hanno comportato l'inutilizzabilità dei locali e/o delle aree o in conseguenza dei quali le autorità competenti abbiano adottato provvedimenti che ne abbiano precluso l'utilizzo;

RITENUTO pertanto, anche per l'annualità 2021, di prevedere il riconoscimento di idonee agevolazioni a favore delle specifiche categorie di attività danneggiate dai provvedimenti governativi e regionali necessitati dalla condizione da pandemia da Covid-19;

CONSIDERATO di dover doverosamente ancorare il sistema agevolatorio ai provvedimenti restrittivi imposti dal livello statale e regionale graduando le riduzioni riconosciute al livello di “effetto dannoso” prodottosi in via diretta ed indiretta a carico delle attività economiche, avendo a riferimento anche la presumibile riduzione di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche ricomprese nelle categorie definite dal DPR n. 158/1999 e dallo stesso Regolamento comunale della tassa sui rifiuti ;

CONSIDERATO ancora che le argomentazioni svolte nel precedente capoverso



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

possano essere sintetizzate così come segue:

Numero Categoria <i>(da tabella B allegata al Regolamento TARI)</i>	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Agevolazione Covid-19 %
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40
2.3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	25
2.3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta (codice Ateco 49.32.2)	50
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40
2.6	Autosaloni, esposizioni	30
2.7	Alberghi con ristorante	50
2.8	Alberghi senza ristorante	50
2.13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature ferramenta	30
2.14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30
2.15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	30
2.17	Barbiere, estetista, parrucchiere	50
2.18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	10
2.19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	10
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	10
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
2.22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	50
2.23	Birrerie, hamburgerie, mense	50
2.24	Bar, caffè, pasticceria	50
2.25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	10
2.26	Plurilicenze alimentari e miste	30
2.27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	30
2.31	Agriturismi	50
2.32	Bed and breakfast e altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie	50

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia allanormativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

TENUTO conto che il Tributo Provinciale per l'anno 2021 è stato deliberato dal Consiglio Metropolitan di Firenze con Deliberazione n. 110 del 23/12/2020 nella misura del 5% per tutti i comuni senza differenziazioni.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-
- - l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;*
-
- - il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: *“Limitatamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano **le tariffe e i regolamenti** della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, **entro il 30 giugno 2021**..... In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”;*
-
- - l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
-
- - l’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- - l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che così dispone: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal*



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 30.12.2020;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 dal Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 25/09/2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Barlotti, Ticci, Certini Gruppo Dicomanocheverrà) (Giannelli Gruppo Centrodestra Dicomano), astenuti nessuno, resi in forma palese dai consiglieri presenti (n. 13),

D E L I B E R A

1. di determinare per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti risultanti dagli **allegati C1) e C2)** alla presente deliberazione;
2. di attribuire i costi fissi/variabili alle utenze domestiche e nondomestiche secondo le seguenti percentuali, come riportato nell' allegato B) alla presente deliberazione:
 - costi fissi utenze domestiche: 73,48%;
 - costi variabili utenze domestiche: 68,40%;
 - costi fissi utenze non domestiche: 26,52%
 - costi variabili utenze non domestiche: 31,60%
3. di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

4. di stabilire le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche dando atto che il conseguente minor gettito trova copertura nel bilancio mediante una specifica voce di uscita del bilancio di previsione 2021:
- Agevolazione del 30% sull'importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 0 a 8.500,00 Euro;
 - Agevolazione del 15% sull'importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con reddito ISEE da 8.501,00 a 12.500,00 Euro;
 - Agevolazione del 30% sull'importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 0 a 16.000,00 Euro;
 - Agevolazione del 15% sull'importo della tassa a favore di nuclei familiari residenti con la presenza tra gli occupanti di soggetto con invalidità riconosciuta al 100% e con reddito ISEE da 16.001,00 a 25.000,00 Euro;
 - di confermare per l'anno 2021:
Agevolazione, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, commisurata alla diminuzione del reddito, all'interno del nucleo familiare, avvenuta a causa dell'emergenza da Covid-19, sulla base di apposita relazione emessa dal servizio sociale, dando atto che il conseguente minor gettito trova copertura attraverso le risorse accantonate per le agevolazioni alle utenze domestiche nell' anno 2020 (fondo ministeriale) e non utilizzate;

5. di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche ritenute danneggiate dagli effetti dei provvedimenti finalizzati a contrastare la pandemia da Covid-19, anche in considerazione della minore produzione di rifiuti generatisi nel periodo in esame, dando atto che il conseguente minor gettito trova copertura attraverso il fondo assegnato dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.6 del D.L. 25.05.2021 n.73 e delle risorse erogate e non utilizzate nell'anno 2020 per le agevolazioni Tari a seguito della pandemia da Covid-19:

Numero Categoria <i>(da tabella B allegata al Regolamento TARI)</i>	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Agevolazione Covid-19 %
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	40
2.3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	25
2.3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta (codice Ateco 49.32.2)	50
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	40
2.6	Autosaloni, esposizioni	30
2.7	Alberghi con ristorante	50
2.8	Alberghi senza ristorante	50
2.13	Cartolerie, librerie, negozi di beni dureboli, calzature	30



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

	ferramenta	
2.14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30
2.15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	30
2.17	Barbiere, estetista, parrucchiere	50
2.18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	10
2.19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto	10
2.20	Attività industriali con capannoni di produzione	10
2.21	Attività artigianali di produzione beni specifici	10
2.22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	50
2.23	Birrerie, hamburgerie, mense	50
2.24	Bar, caffè, pasticceria	50
2.25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	10
2.26	Plurilicenze alimentari e miste	30
2.27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	30
2.31	Agriturismi	50
2.32	Bed and breakfast e altre attività ricettive extralberghiere non previste nelle precedenti categorie	50

6. di stabilire che qualora l'ammontare del fondo destinato a finanziare le suddette agevolazioni alle UND non risulti sufficiente, le suddette percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie;

7. di stabilire per quanto attiene al progetto "**Tariffa Puntuale**", introdotto dal 1° gennaio 2018 quale sistema parziale di tariffazione puntuale basato sulla misurazione del rifiuto indifferenziato:

- una ulteriore riduzione pari al 10% o al 20% sulla quota variabile della tariffa, attribuita alle utenze

domestiche e non domestiche virtuose che conferiscano annualmente il rifiuto non differenziato secondo i seguenti parametri:

A) Per quanto riguarda le utenze domestiche i conferimenti sono stabiliti in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, aumentando il numero di conferimenti annuale in considerazione del maggior numero dei componenti presenti.

Per la determinazione della riduzione il numero dei componenti è quello risultante al 1° gennaio dell'anno in corso.

Nel caso di unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari i conferimenti sono calcolati in base alla somma dei componenti presenti nei nuclei in questione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno. Il conferimento dei rifiuti non differenziati avviene in contenitori o sacchetti dotati di tag, di volumetria stabilita e pari a 40 litri.

CONFERIMENTI UTENZE DOMESTICHE BIDONE 40 LITRI E SACCHETTI CON TAG



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

PERSONE	RIDUZIONE 20%	RIDUZIONE 10%	NESSUNA RIDUZIONE
1	DA 1 A 5	DA 6 A 8	9 E OLTRE
2	DA 1 A 7	DA 8 A 10	11 E OLTRE
3	DA 1 A 9	DA 10 A 12	13 E OLTRE
4	DA 1 A 11	DA 12 A 14	15 E OLTRE
5	DA 1 A 13	DA 14 A 16	17 E OLTRE
6 e OLTRE	DA 1 A 15	DA 16 A 18	19 E OLTRE

Nel calcolo delle riduzioni sopra specificate non si tiene conto del flusso di rifiuti urbani indifferenziati relativi alla tipologia pannolini e pannoloni, i quali vengono conferiti tramite raccolta separata e già disciplinata.

B) Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli intervalli relativi alle riduzioni sono stati calcolati in funzione del numero dei metri quadrati dell'immobile occupato e della sottocategoria di utilizzo (come da Allegato B del Regolamento per la disciplina della TARI). Pertanto per ciascuna utenza Tari non domestica, si moltiplicano i metri quadrati ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani per i Kd (coefficienti di produzione per sottocategoria di utilizzo) approvati nella presente deliberazione. Il risultato è una quantità annua (kg anno) di produzione totale di rifiuti assimilabili agli urbani che si prevede sia conferita dall'utenza.

L'obiettivo in termini di percentuale di raccolta differenziata è stato stabilito pari all'80% per concedere la riduzione del 10% e del 90% per attribuire la riduzione del 20%, quindi si valuta la quantità di solo rifiuto non differenziato prodotto, pari al 10 o 20 % del totale kg annuo, calcolato come sopra specificato.

In base a misurazioni effettuate nel territorio comunale si attesta una densità media dei rifiuti non differenziati pari a 80 kg/metro cubo; stabilito ciò, si procede a convertire la quantità annua di rifiuto non differenziato in volume, dividendo i kg/anno già determinati per la densità e convertendoli in litri (per 1.000).

Il conferimento dei rifiuti non differenziati per il non domestico avviene con contenitori dotati di tag, di volumetria stabilita pari a 40, 120, 360 e 1100 litri a seconda della necessità di ciascuna utenza. Successivamente la volumetria del rifiuto non differenziato di ciascuna utenza viene divisa per la capacità del contenitore attribuito e vengono individuati per ogni attività non domestica il numero di conferimenti annui entro i quali rimanere per avere diritto alla riduzione.

Il numero dei conferimenti annuale deve essere rapportato in mesi in caso di utilizzo del servizio solo per una parte dell'anno.

Considerando le volumetrie a disposizione, le quantità conferibili e le modalità di restituzione del servizio, in alcuni casi si procedono ad eliminare i conferimenti associati a determinate volumetrie che risultano non consone.

Le riduzioni non saranno concesse alle utenze per le quali non sia stata registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore con tag per il rifiuto indifferenziato, in quanto si considera come servizio non utilizzato.

Secondo le disposizioni contenute nella legge 689/1981 e nei limiti del minimo e del massimo edittale stabilito dall'art. 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 si applica una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 in caso di



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

mancato ritiro del contenitore/sacchetti con tag necessari per lo svolgimento del servizio entro 60 giorni dall'iscrizione Tari o dall'attivazione del servizio stesso;

8. di dare atto che sull'importo della Tassa sui Rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, all'aliquota del 5% confermata per l'anno 2021 dalla Città Metropolitana di Firenze, con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 110 DEL 23/12/2020;

DELIBERA

di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Barlotti, Ticci, Certini Gruppo Dicomanocheverrà) (Giannelli Gruppo Centrodestra Dicomano), astenuti nessuno, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CARASSO GIOVANNA

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.toDupuis Maria Benedetta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. - TASSA SUI RIFIUTI
- PER L'ANNO 2021 E PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI APPROVATO DALL'ATO TOSCANA CENTRO.**

PARERE DI Reg.Tec.Serv.Fin. e Patrimonio

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
f.to Romagnoli Laura

Lì , 21-06-21

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI Reg.Tec.Serv. LLPP Urbanistica

Il responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
f.to Bondoni Valter

Lì , 21-06-21

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO RAGIONERIA
f.to Romagnoli Laura

Lì , 21-06-21

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze